

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Giorgio D'Alessio, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Michele Morone, dall'Avv. Andrea Morsillo, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 8 ottobre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO PREZIOSI (dirigente, all'epoca dei fatti, della Soc. Genoa Cricket and Football Club SpA) E DELLA SOCIETA' GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SpA (nota n. 1054/498pf 09-10/SP/blp del 2.9.2009).

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

- il Sig. Fabrizio Preziosi, all'epoca dei fatti dirigente della Società Genoa Cricket and Football Club Spa, per la violazione dell'art. 95, comma 6, NOIF, nonché delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento pubblicate sul C.U. della Figc N°. 94/A del 5 maggio 2008;
- la Società Genoa Cricket and Football Club Spa, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2, CGS, per i comportamenti e le azioni imputabili al proprio dirigente.

Tale deferimento è stato promosso in quanto la stessa Procura aveva accertato che durante il Calcio Mercato della stagione sportiva 2008/2009, qualche minuto dopo l'orario di cessazione delle trattative dell'ultimo giorno e di chiusura della porta di accesso al box della Lega Nazionale Professionisti di deposito dei contratti di trasferimento dei calciatori, nel box della Società Genoa venivano lanciate dall'esterno due copie della scrittura privata di acquisto a titolo definitivo da parte della Società Genoa e nei confronti della Società Real Zaragoza dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Diego Alberto Milito.

La scrittura era stata trattenuta da due collaboratori della Procura Federale presenti in quel momento nel box della Società Genoa, che, così facendo, la sottraevano al Preziosi, il quale, presente anch'egli nel box, si era immediatamente attivato per prenderla.

Veniva altresì accertato, anche attraverso alcune riprese televisive trasferite in un DVD acquisito dalla Procura Federale, che a lanciare la scrittura privata di che trattasi dall'esterno all'interno del box della Società Genoa era stato il Sig. Federico Pastorello, agente di calciatori, il quale si presumeva che fosse in contatto telefonico con il Preziosi, che, a sua volta, all'interno del box, poco prima del lancio della scrittura, era intento a parlare in modo animato al telefono cellulare.

La scrittura, redatta su fogli privi di intestazione e non su moduli della Lega Nazionale Professionisti, era attinente al trasferimento di cui sopra; risultava datata Milano 1° settembre 2008; prevedeva che la società acquirente riconoscesse alla società venditrice, oltre al prezzo di cessione di €. 10.000.000,00, la somma di € 1.000.000,00 in caso di qualificazione alle coppe europee nelle tre stagioni sportive successive e di ulteriori €

1.000.000,00 in caso di realizzazione del calciatore di quindici gol in una delle tre stagioni; non recava la sottoscrizione della Società Genoa, ma solo quella del Presidente della Società Real Zaragoza.

Dai fatti così riassunti scaturiva il convincimento della Procura che il Preziosi avesse tentato di ottenere lo scritto aggiuntivo al contratto di trasferimento del Milito ai fini del deposito in Lega, nonostante che i termini fossero scaduti e che il lancio del documento dall'esterno all'interno del box rappresentasse il tentativo di aggirare in qualche modo la scadenza.

Entrambe le parti deferite, a mezzo di memoria difensiva ritualmente depositata, hanno chiesto il rigetto del deferimento ed il loro conseguente proscioglimento, previa ammissione di prova testimoniale con indicazioni di testi.

Deducono, a sostegno delle proprie ragioni, che la scrittura privata di che trattasi altro non sarebbe stata che la traduzione in lingua italiana del contratto di trasferimento del calciatore Milito, già depositato presso l'Ufficio Tesseramenti F.I.G.C.; che la scrittura, oggetto del lancio, non era stata depositata; che il contratto di trasferimento del calciatore Milito datato 1° settembre 2008 era stato recepito e pienamente ratificato dalla Lega.

Aggiungono che la scrittura privata non costituiva un documento ulteriore rispetto al contratto che era stato depositato e che, comunque, alcuna utilità si sarebbe potuta trarre dall'utilizzo della stessa.

Deducono altresì che il richiamo all'art. 95, comma 6, NOIF, contenuto nel deferimento, sarebbe stato inconferente, stante la inesistenza di un modello federale utilizzabile per le cessioni internazionali, di talché gli accordi di tale natura venivano di solito solennizzati su carta libera o al più intestata di una delle due società.

La scrittura privata, infine, era attesa dal Preziosi per essere inserita nel proprio fascicolo personale e che il documento, essendo privo della sottoscrizione del rappresentante della Società Genoa, non si sarebbe in alcun modo potuto utilizzare, neppure ai fini del deferimento.

All'odierna riunione, il Sig. Fabrizio Preziosi e la Società Genoa Cricket and Football Club Spa, tramite il loro legale, hanno proposto istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS:

La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza.

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Fabrizio Preziosi e la Società Genoa Cricket and Football Club Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base per il Sig. Fabrizio Preziosi, sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 7 (sette) di inibizione e € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda; - pena base per la Società Genoa Cricket and Football Club Spa, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a € 10.000,00 (diecimila/00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- l'inibizione di giorni 7 (sette) e ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) per il Sig. Fabrizio Preziosi;
- l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per la Società Genoa Cricket and Football Club Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. “

(331) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI BATTISTA BEGNINI (Presidente della Soc. AC Monza Brianza 1912 SpA) E DELLA SOCIETA' AC MONZA BRIANZA 1912 SpA (nota n. 7993/642pf08-09/AM/ma del 5.6.2009).

Con provvedimento del 5.6.09 il V. Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Giovanni Battista Begnini (all'epoca dei fatti Presidente della Società Monza Brianza 1912) e la Società A.C. Monza Brianza 1912 perché rispettivamente rispondessero, il primo, della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. (in relazione al disposto di cui all'art. 36 Reg. Settore Giovanile e Scolastico, nonché di quanto stabilito dal C.U. N°. 1, 2008/09 del Settore Giovanile Sportivo e della circolare N°. 1 per l'attività di base - stagione sportiva 2008/09) per aver permesso che il Sig. Angelo Colombo - responsabile della attività di base della Società medesima - ponesse in essere condotte antiregolamentari meglio descritte nel provvedimento stesso e consistite nell'organizzare provini - allenamenti per atleti appartenenti alle categorie piccoli amici – pulcini - esordienti; e la seconda per la violazione dell'art. 4, commi 1, 2 del C.G.S. in relazione alle condotte tenute dai Sigg.ri Colombo e Begnini.

A supporto dell'adottato deferimento l'organo inquirente allegava varie audizioni (tra cui anche quella del Sig. Colombo); oltreché taluni documenti (tra i quali spiccano le lettere di convocazione inviate dal Monza alle Società di appartenenza dei giovani atleti).

Con memoria del 16.7.09 si costituivano entrambi i deferiti, i quali contestavano ogni addebito invocando il loro pieno proscioglimento.

La prima seduta del procedimento, tenutasi il 22.7.09, veniva rinviata all'8.10.09: e ciò al fine di consentire alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico di pronunciarsi sulla posizione relativa al Sig. Angelo Colombo.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura ha concluso perché al Sig. Begnini venisse comminata la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) e pari ammenda di 5.000,00 (cinquemila/00) all' A.C. Monza Brianza 1912 Spa.

I deferiti hanno concluso per il proscioglimento, perché il fatto non sussiste.

In Diritto

Pare alla Commissione che le allegazioni difensive non siano adeguatamente sostenute da validi elementi di riscontro: elementi che, al contrario, sorreggono le istanze della Procura Federale.

Ed invero, ove non bastasse il, di per sé già sufficientemente sintomatico, tenore delle lettere, in atti, di invito rivolte alle Società di appartenenza dei piccoli atleti (ove si parla, esplicitamente, di "allenamenti" da svolgersi in un ben determinato giorno); vi è la dichiarazione del Sig. Angelo Colombo il quale, ascoltato il 3.3.09, ha esplicitamente riconosciuto che i cosiddetti allenamenti erano esclusivamente finalizzati ad individuare chi, tra i ragazzi, fosse più tecnicamente dotato; di modo da inquadrarlo e farlo eventualmente giocare nelle file del Monza.

Di fatto, dunque, più che di fronte ad una attività spiccatamente ludica ci si trova al cospetto di veri e propri provini come tali (in forza delle circolari e dei comunicati precedentemente citati) vietati per gli appartenenti a determinate fasce di età.

D'altra parte, il convincimento che la attività posta in essere, attraverso i propri tesserati e dirigenti, dall'A.C. Monza non fosse rituale, la Commissione lo ricava, anche, dal fatto che il Sig. Colombo, sottoposto al giudizio della Disciplinare del settore tecnico, il 25.9.2009 ha patteggiato la sanzione.

La decisione

Palese la responsabilità sia diretta (in relazione alla condotta del Sig. Begnini) che oggettiva (in relazione alla condotta del Sig. Colombo) della A.C. Monza Brianza 1912 equo appare comminare alla stessa la sanzione dell'ammenda di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Pure la condotta del Sig. Begnini non appare indenne da censure: avendo costui consentito (pur potendolo, in forza del ruolo e della responsabilità rivestiti, impedire) che un tesserato appartenente alla società da lui diretta svolgesse attività, non regolamentare, della quale, si badi, egli era ben a conoscenza; se è vero, come è vero (si riscontri, sul punto, la deposizione resa dal Sig. Colombo), che quella di individuare attraverso i cosiddetti allenamenti i ragazzi più interessanti da indirizzare alla attività agonistica nelle file del Monza, era una prassi consolidata.

Equo pertanto appare comminare la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno).

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge per i fatti su esposti le seguenti sanzioni:

- alla Società A.C. Monza Brianza 1912 Spa, la sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda;
- al Sig. Begnini Giovanni Battista la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma l'8 ottobre 2009

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete